

CONVENZIONE

tra l'Ufficio Catechistico Nazionale e l'Associazione Biblica italiana
per la promozione dell'apostolato biblico in Italia

Premessa

A seguito dell'adesione della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) alla Federazione Biblica Cattolica (26/05/1987), il Card. Ugo Poletti, allora Presidente della CEI, chiedeva all'Associazione Biblica Italiana (ABI) di rappresentare la CEI presso la medesima Federazione (21/01/1988). Allo stesso tempo, invitava l'Ufficio Catechistico Nazionale (UCN) a dare vita al proprio interno ad un "Settore dell'Apostolato Biblico" (SAB) con il compito di promuovere l'animazione biblica anzitutto nei diversi campi di azione dell'UCN, mantenendo una stretta collaborazione con l'ABI.

La Commissione Episcopale per la dottrina della fede l'annuncio e la catechesi della CEI ha poi confermato e precisato tali scelte: «A livello nazionale è sorto il settore di "Apostolato Biblico" all'interno dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Suo scopo è promuovere, in collaborazione con l'Associazione Biblica Italiana, iniziative biblico-pastorali a livello nazionale e stimolare, coadiuvandole, analoghe strutture diocesane e regionali, che operino a servizio delle Chiese particolari in dialogo con i diversi uffici e organismi pastorali» (Nota pastorale *La Bibbia nella vita della Chiesa* [18/11/1995], n. 41). Tutto ciò senza escludere, anzi valorizzando le «possibilità di dialogo e di collaborazione con gli altri cristiani e anche con quanti, credenti e non credenti, a scopo di cultura, promuovono la conoscenza e l'amore alla Bibbia» (*ivi*).

Nel corso degli anni, il SAB ha avuto cura di sensibilizzare e sostenere gli Uffici Catechistici ed altri uffici pastorali nell'animazione biblica dell'intera pastorale (cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Dei Verbum* [18/11/1965], n. 24; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale *Verbum Domini* [30/09/2010], n. 73), con convegni e pubblicazioni in cui la collaborazione con l'ABI è stata fondamentale.

Convenzione

- Art. 1.** L'UCN, attraverso il SAB, e l'ABI si impegnano a collaborare nella promozione dell'apostolato biblico in Italia a livello nazionale e locale, sulla base dei documenti ecclesiali che li riguardano e secondo le competenze definite dai rispettivi Statuti.
- Art. 2.** L'UCN, attraverso il SAB, si impegna ad accogliere all'interno del suo Gruppo nazionale di esperti due membri designati dal Consiglio di Presidenza dell'ABI.
- Art. 3.** L'ABI si impegna a sostenere la partecipazione in qualità di formatori e/o utenti dei propri soci (ordinari e aggregati) alle iniziative promosse dalla CEI e dalle singole diocesi nel campo dell'apostolato biblico.
- Art. 4.** L'UCN, attraverso il SAB, e l'ABI si impegnano ad organizzare i corsi di formazione biblica per vari fruitori, come catechisti ed animatori biblici, a livello nazionale, regionale e diocesano.



- Art. 5.** L'UCN, attraverso il SAB, si impegna a far conoscere le iniziative di apostolato biblico promosse dall'ABI attraverso il *Notiziario* dell'UCN, pubblicato *on line* nei *Quaderni della Segreteria Generale della CEI*. Parimenti, l'ABI si impegna a far conoscere le iniziative promosse dal SAB attraverso il proprio bollettino *ABI Notizie* e la Rivista *Parole di vita*.
- Art. 6.** L'UCN, attraverso il SAB, e l'ABI - nel rispetto della propria libertà di azione, in particolare nelle iniziative editoriali - si impegnano a scambiare reciproche informazioni per quanto concerne l'ambito dell'apostolato biblico.
- Art. 7.** In sede di programmazione delle attività del successivo anno accademico (settembre-agosto) l'UCN, attraverso il SAB, e l'ABI si impegnano a concordare il rispettivo coinvolgimento in termini organizzativi ed economici.
- Art. 8.** Previa approvazione del Segretario Generale della CEI, la presente Convenzione è stipulata per la durata di cinque anni, alla cui scadenza potrà essere modificata e rinnovata per iscritto. Nel corso del terzo anno dall'entrata in vigore o dal rinnovo della Convenzione le due parti si impegnano a verificare il percorso compiuto per gli eventuali opportuni aggiustamenti. Si prevede infine la risoluzione della stessa Convenzione nei seguenti casi: accordo consensuale delle due parti; disdetta unilaterale, da comunicarsi per iscritto con almeno un anno di anticipo; inadempienza degli impegni sottoscritti.

Roma, 18 novembre 2012

Il Direttore dell'UCN
d. GUIDO BENZI



Il Presidente dell'ABI
d. LUCA MAZZINGHI

